COMMISSIONE V

DIFESA

LI.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 GIUGNO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica, collocati nella riserva o nell'ausiliaria, ai sensi del regio decreto legialtivo 14 maggio 1946, n. 384, nonché degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (876) 355

PRESIDENTE 355, 358

PIETROSANTI, *Relatore* 355

Votazione segreta:

PRESIDENTE 358

La seduta comincia alle 9.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul trattamento degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonchè degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (876).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria, ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 nonché degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, numero 490.

Su questo disegno di legge, che è stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Invito il relatore, onorevole Pietrosanti, a svolgere la relazione.

PIETROSANTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ebbi l'onore di riferire su questo disegno di legge n. 876, che attiene ad una materia di estrema delicatezza, in data 15 dicembre 1949.

In quel giorno si iniziò anche la discussione, nella quale intervennero vari colleghi, discussione che si dovette rinviare a gennaio su richiesta del rappresentante del Governo, per le ragioni di cui al resoconto di quella seduta.

Senonché, il giorno del rinvio, la IV Commissione finanze e tesoro comunicò che, in

base al combinato disposto degli articoli 81 della Costituzione e 274 della legge sulla contabilità generale dello Stato, la discussione non era possibile, in quanto con il sopraggiungere del nuovo anno finanziario, i fondi assegnati per provvedere alla spesa, cui avrebbe portato l'approvazione del disegno di legge in discussione, erano venuti meno. Occorreva, perciò, un nuovo provvedimento per porre nuovamente i fondi a disposizione della legge da approvare.

Il fatto inaspettato, ma giuridicamente esatto, generò turbamento e perplessità negli interessati, i quali si rivolsero di continuo al nostro illustre presidente, onorevole Chatrian, e a me relatore, perché trovassimo il modo di accelerare la ripresa della discussione e quindi l'approvazione della legge.

Il caso, invero nuovo, per cui venivano bloccati questo ed altri disegni di legge allo esame in sede legislativa delle competenti Commissioni, ci fece preoccupare e ci spinse a ricorrere agli specialisti in materia, perché ci soccorressero con i loro lumi ad uscire d'impaccio.

I pareri e le strade erano multiple e a volte discordanti. E gli interessati intanto, il cui contegno disciplinato e dignitoso va notato e lodato, insistevano perché si trovasse la strada per far conseguire loro non tanto le poche decine di migliaia di lire che perverranno loro dopo la lunga attesa con l'approvazione del disegno di legge, quanto il ristabilimento di uno stato morale di dignità del quale ho parlato anche nella mia precedente relazione.

Un senso di sconforto e di sfiducia si era impadronito degli interessati, sicché, affiancato dal valido aiuto del nostro onorevole presidente, ci adoperammo per cercare di provocare i mezzi ed i provvedimenti atti e necessari a sbloccare il divieto legale. A tal uopo, in data 20 maggio corrente anno, presentammo la seguente interrogazione: « Alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai ministri della difesa e del tesoro, per conoscere se non ritengano opportuno e necessario, considerato che la discussione del disegno di legge n. 876, recante norme sul trattamento economico di alcune categorie di ufficiali delle tre forze armate, si è dovuta sospendere da parte della V Commissione della difesa per la sopravvenuta inefficacia, con il nuovo esercizio finanziario, del preventivo precedente parere della Commissione finanze e tesoro, di adottare un provvedimanto urgente che consenta almeno la immediata ripresa della discussione del disegno di legge predetto ».

In data 24 maggio ultimo scorso veniva presentato di urgenza il disegno di legge n. 1295, portante modificazione all'articolo 274 della legge sulla contabilità generale dello Stato, che è stato con encomiabile rapidità approvato dalle competenti Commissioni legislative del Parlamento; sicché vari disegni di legge, compreso questo, possono tornare all'esame delle competenti Commissioni con vivissima sodisfazione degli interessati. Quindi noi possiamo, finalmente, riprendere l'esame e la discussione di questo disegno di legge.

Onorevoli colleghi, non sarà male, dopo il lungo periodo di tempo decorso dalla prima relazione, che io riassuma brevemente i termini del disegno di legge n. 786, del quale, a seguito del rinvio della discussione generale per i motivi cui sopra ho accennato, dobbiamo ancora oggi occuparci.

Ricordo a tal uopo che per le restrizioni imposteci dal trattato di pace fu necessario emanare provvedimenti di collocamento in ausiliaria o in riserva dei vari ufficiali e sottufficiali di tutte le armi e servizi. Per gli ufficiali generali e superiori delle tre forze armate, si provvide con decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e per gli ufficiali inferiori della marina si provvide con analogo decreto del 31 maggio 1946, n. 490.

Nelle due posizioni si poteva esser posti a domanda o di autorità; di autorità venivano posti, in via di massima, prima gli ufficiali che, pur essendo stati discriminati, avevano riportato sanzioni disciplinari per il loro comportamento durante o dopo l'8 settembre.

Al personale che veniva a cessare dal servizio si faceva un trattamento speciale; e cioè, fra l'altro, si attribuiva, oltre il normale trattamento di quiescenza, un assegno integrativo in modo da consentirgli di percepire, sino al raggiungimento dal limite di età nel grado, gli interi assegni di indennità di servizio. Ciò in ogni caso, per non oltre due anni; protratto tale trattamento, con riduzione ai 4/5, per un periodo ulteriore di tre anni. Lo stipendio e le indennità si consideravano nella misura in vigore all'atto del collocamento nella posizione di riserva o di ausiliaria; variabile, invece, sarebbe stato il carovita.

Ciò era disposto nell'articolo 5; mentre nell'articolo 11 dello stesso decreto si contemplarono i casi degli ufficiali generali e superiori, sempre delle tre forze armate, posti fuori quadro e raggiunti dai limiti di età per il blocco degli avanzamenti, per quelli dell'Esercito e dell'Aeronautica tra

l'8 settembre 1943 e la data di ripresa delle promozioni, e per quelli di Marina da una data posteriore al 1° aprile 1944.

Non tutte le armi, come si è detto, posero in esecuzione il decreto alla stessa data. L'esecuzione graduale condusse a gravi sperequazioni economiche, in quanto con decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, venivano disposti gli aumenti di stipendio a cominciare dal 1° giugno 1947. Di tali provvidenze, mentre beneficiavano tutti gli ufficiali generali e superiori dell'Esercito e dell'Aeronautica posti in ausiliaria dopo l'applicazione delle nuove tabelle, non beneficiavano gli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, nonché gli ufficiali inferiori e dei ruoli speciali di complemento della Marina, in blocco, e le prime due aliquote dell'aeronautica.

Sicchè, coloro che sfollarono dopo, essendo rimasti ancora del tempo in servizio, venivano ulteriormente premiati in confronto di chi aveva avuto la sfortuna di essere mandato a casa di autorità, anche se non colpito dalla sanzione disposta per i puniti in via disciplinare.

Il decreto di cui ci occupiamo ristabilisce l'equilibrio e pone tutti sullo stesso piano. Altrettanto si fa con gli ufficiali bloccati negli avanzamenti (di cui all'articolo 11) in quanto per questi, per effetto del decreto legge n. 384, era stato disposto che il trattamento economico doveva essere quello goduto al 1° giugno 1946, data di pubblicazione del decreto stesso.

Quindi si provvede ad eliminare una ingiusta sperequazione, in quanto non era giusto che essi non potessero beneficiare degli aumenti, mentre i loro colleghi collocati in ausiliaria a domanda o di autorità dopo il 1° settembre 1946. o come quelli dell'Esercito dopo il 1° giugno 1947, ne beneficiano.

Come ho già detto, il disegno di legge pone sullo stesso piano economico e morale tutti gli ufficiali dei quali si occupa.

La discussione si iniziò, nella scorsa seduta, sulla richiesta di soppressione dell'articolo 3, da me avanzata perchè mi rifacevo alla disposizione emanata con l'articolo 2 del decreto legge. n. 384, che suona testualmente così: « Il collocamento nella riserva o in ausiliaria può essere effettuato su domanda degli interessati o di autorità. Di autorità saranno di massima collocati per primi nella riserva o in ausiliaria coloro i quali, pur essendo stati discriminati, hanno riportato sanzioni disciplinari per il loro comportamento dopo l'8 settembre ».

Ora, nulla si disponeva circa le pene che incidessero sul trattamento economico di detti ufficiali. Si è visto, anzi, che gli ufficiali che avevano chiesto il collocamento nella riserva o in ausiliaria vi erano stati posti col trattamento di quiescenza, particolarmente favorevole per quell'epoca, senza discriminazione.

Inoltre, gli ufficiali generali e superiori dell'Esercito e dell'Aeronautica godono, essendo andati in ausiliaria o in riserva dopo il 1° giugno 1947, degli aumenti di stipendio. Fra questi vi sono, indubbiamente, anche i discriminati che hanno riportato sanzioni disciplinari. Ebbene, come regolarsi con questi ufficiali ormai ammessi a fruire delle provvidenze di cui al decreto legge, n. 384, e analogo altro decreto? Si può ora togliere loro ciò che una legge già ha loro attribuito? Non si tratta, ormai, di diritti quesiti? Non incorriamo in una incongruenza e, direi quasi, in una violazione della Costituzione? Non perpetriamo noi un ormai anacronistico metodo di emanazione di legge eccezionale?

A me pare inoltre che il decreto legge, n. 384 abbia sancito un principio che nessun fatto nuovo ci autorizza a cancellare; cioè, gli ufficiali che sono stati discriminati usufruiscono di quel trattamento economico stabilito.

Quando sfollarono gli ufficiali dell'Esercito nel 1946 e nel marzo del 1947, e quelli dell'Aeronautica nel 1946, e nel 1947 quelli della Marina, ciò avvenne senza distinzione, con pari trattamento economico. Come può oggi il legislatore dire di aver errato e di voler correggere l'errore?

Le varie associazioni degli ufficiali in congedo hanno fatto pervenire numerosi promemoria e lettere. Essi non chiedono nulla a carico dei discriminati; chiedono un trattamento uguale per tutti.

Praticamente verrebbero esclusi dal beneficio di questa legge coloro che sfollarono prima del 1° giugno 1947, giorno in cui per il decreto legge 5 agosto 1947, n. 778 veniva disposta la corresponsione degli aumenti di stipendio.

Va tenuto infine conto che si tratta di benefici attinenti a stipendi ed assegni che hanno indubbio carattere alimentare.

Chi ha servito la sedicente repubblica di Salò in modo rilevante, presumo che sia in corso nella perdita del grado con tutte le conseguenze; cosicchè lo spirito dell'articolo 3 non può riguardarlo.

La pena colpirebbe semplicemente coloro che, pur essendo stati discriminati, ebbero punizioni disciplinari anche lievi. E ciò non è giusto. Inoltre, non colpirebbe neanche

tutti: solo coloro che sfollarono prima della data del giugno 1947.

Così, la disposizione dell'articolo 3 rappresenta un assurdo morale oltre che giuridico. Essa verrebbe a colpire soltanto gli ufficiali meno compromessi con la repubblica di Salò e che furono collocati in ausiliaria con decorrenza 31 dicembre 1946. Quelli più compromessi e cancellati dai ruoli, essendo stato dal Consiglio di Stato dichiarato illegittimo il provvedimento di cancellazione, furono collocati in ausiliaria con decorrenza 30 aprile 1948, venendo così a percepire competenze superiori del 30 per cento rispetto ai pari grado sfollati il 31 dicembre 1946.

La massa dei compromessi potè sfuggire alla prima applicazione del decreto legge 14 maggio 1946, n. 384, in quanto la lettera *c*) dell'articolo 8 di detta legge prevedeva la non applicabilità del provvedimento di collocamento in ausiliaria nei confronti degli ufficiali sottoposti all'esame per il loro comportamento durante e dopo l'8 settembre, ovvero agli ufficiali sottoposti a giudizio di epurazione, sino a quando non fossero definite le rispettive posizioni.

Il risultato pratico di tale disposizione è il seguente: Il 31 dicembre 1946 furono collocati in ausiliaria solo quegli ufficiali che o non erano stati affatto puniti in sede di discriminazione, o avevano benemerenze partigiane, o avevano riportato solamente rimproveri semplici ovvero punizioni di arresti semplici per il loro comportamento dopo l'8 settembre. Il 30 aprile 1948 furono, invece, sfollati quegli ufficiali che avevano collaborato con la repubblica di Salò.

Ecco alcune cifre a questo riguardo: tenente colonnello sfollato il 31 dicembre 1946: stipendio annuo lordo lire 182.000; tenente colonnello sfollato il 30 aprile 1948: stipendio annuo lordo lire 266.000; tenente colonnello sfollato il 31 dicembre 1946: indennità di buonuscita lire 32.440 nette, tenente colonnello sfollato il 30 aprile 1948: indennità di buonuscita lire 117.040 nette.

Per le considerazioni esposte, di ordine giuridico, umano e di opportunità, per la necessità di non adottare un sistema di legge eccezionale non consono allo ordinamento democratico dello Stato quando si reclama dappertutto la distensione, sento la imperiosa necessità di insistere perchè la onorevole Commissione decida la soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge.

Ritengo così, onorevoli colleghi, che avremo bene assolto ai nostri compiti di legislatori e di uomini politici.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge, discusso nella seduta del 14 giugno:

« Trasferimento o nomina nel Corpo delle armi navali di ufficiali del Corpo dello stato maggiore » (1275).

(*Segue la votazione*)

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	22
Voti contrari	4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Barontini, Bellavista, Bettinotti, Bosco Lucarelli, Bottonelli, Carron, Cavalli, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Guadalupi, Lombardi Carlo, Marzarotto, Murgia, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Pietrosanti, Ricci Mario, Roselli, Roveda, Salizzoni, Trimarchi, Valandro Gigliola e Vocino.

La seduta termina alle 10,25.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI